

FOGLIO INFORMATIVO

DELLA RICHIESTA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

COOPERFIDI S.C.

Sede legale : Via Vannetti 1, 38122 TRENTO

Telefono : +390461260417 Fax: +390461267663

E mail: info@cooperfidi.it

Sito internet: www.cooperfidi.it

PEC: cooperfidi@legalmail.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento: 6038 – C.C.I.A.A. Tn n° 98584

Codice Fiscale: 96000860229; Partita Iva: 00913130225

Numero di iscrizione all'Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157802

Numero di iscrizione nell'Elenco Speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. n 385/1993 (TUB): 19528-9

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

Con la richiesta di rilascio di garanzia collettiva dei fidi il socio chiede alla Cooperativa Provinciale Garanzia Fidi S.C. di Trento (di seguito Cooperfidi S.C.) di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (istituto bancario) entro un determinato importo.

Il presente Foglio Informativo fornisce informazioni solo riguardo ai servizi offerti da Cooperfidi S.C. e rinvia ai Fogli Informativi e agli altri documenti predisposti da ciascun istituto di credito o intermediario finanziario convenzionato (di seguito istituto o istituti) per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici delle forme tecniche dei finanziamenti garantiti.

Cooperfidi S.C. presta garanzie collettive dei fidi in favore dei propri soci e a beneficio degli istituti convenzionati, così da favorire il rilascio da parte di questi ultimi di finanziamenti (aperture di credito, mutui, locazioni finanziarie, ecc.) ai propri soci.

A tal fine Cooperfidi S.C. rilascia lettere di garanzia riportanti entità, misura, forma tecnica, durata, importo, caratteristiche della garanzia e dei finanziamenti garantiti.

La garanzia è accessoria rispetto al finanziamento (obbligazione principale) concesso dagli istituti. Pertanto se l'obbligazione principale si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia viene meno.

La garanzia concessa da Cooperfidi S.C. si configura nei confronti del socio come un *credito di firma*. Pertanto, il socio è tenuto a corrispondere a Cooperfidi S.C. quanto richiesto per la prestazione della garanzia.

La garanzia rilasciata da Cooperfidi S.C. può essere concessa in via sussidiaria o a prima richiesta.

Nell'ipotesi di garanzia sussidiaria, in caso di mancato pagamento da parte del socio di quanto da esso dovuto all'istituto in dipendenza del finanziamento ottenuto, quest'ultimo può richiedere a Cooperfidi S.C. il rimborso della quota di finanziamento da essa garantita, nei termini e modi concordati. Cooperfidi S.C. può opporre all'istituto il beneficio della preventiva escussione del socio resosi inadempiente.

Nell'ipotesi di garanzia a prima richiesta, in caso di mancato pagamento da parte del socio di quanto da esso dovuto all'istituto in dipendenza del finanziamento ottenuto, Cooperfidi S.C. si impegna a pagare all'istituto la quota di finanziamento da essa garantita, nei termini e modi concordati. Cooperfidi S.C. non può opporre il beneficio della preventiva escussione del socio inadempiente.

In entrambi i casi, una volta subita l'escussione Cooperfidi S.C. per le somme da essa pagate sarà surrogata nelle ragioni dell'istituto.

Il principale rischio è rappresentato dalla restituzione a Cooperfidi S.C. di quanto corrisposto a seguito della subita escussione, maggiorato degli interessi, spese ed oneri.

FOGLIO INFORMATIVO

DELLA RICHIESTA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per richiedere il rilascio della garanzia a Cooperfidi S.C. è necessario preliminarmente diventare socio, secondo termini e modalità statutariamente previste. Lo statuto è ottenibile presso la sede di Trento oppure è scaricabile dal sito www.cooperfidi.it.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del socio per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Costi di iscrizione:

€ 77,46 una tantum: di cui

- € 51,64 corrispondenti alla sottoscrizione di 2 quote sociali di € 25,82 cadauna. Tali quote sono rimborsabili nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dallo statuto di Cooperfidi S.C.
- € 25,82 quale tassa di ammissione (non rimborsabile) stabilita dall'assemblea ex art. 4 dello statuto.

Costi per rilascio garanzia:

Spese di istruttoria:

Si tratta di un costo a carico del socio, in caso di positivo accoglimento dell'istanza. Tale spesa viene pagata dal socio **una tantum** sull'importo nominale del finanziamento assistito, in base alla tabella sottostante:

Importo nominale finanziamento	Spese di istruttoria
Fino a € 49.999,99	Zero
Tra € 50.000,00 e € 199.999,99	€ 50
Tra € 200.000,00 e € 499.999,99	€ 100
€ 500.000,00 e oltre	€ 250

Quote Sociali:

Dovute solo in caso di positivo rilascio della garanzia, qualora il totale delle garanzie/esposizioni in essere del socio verso Cooperfidi S.C. superi l'ammontare di € 51.640. In tal caso il socio deve integrare la partecipazione in Cooperfidi S.C. in ragione di € 516,40 (20 quote) ogni ulteriori € 25.820 o frazioni di garanzie/esposizioni in essere. Tali quote sono rimborsabili nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dallo statuto di Cooperfidi S.C.

Commissioni Annuue:

Dovute in caso di positivo rilascio della garanzia. Tali commissioni vengono pagate dal socio **annualmente** sull'importo residuo della garanzia, in base alla tabella sottostante:

	Commissione Annuua Massima
Garanzia Sussidiaria	0,80%
Garanzia a Prima richiesta	1,00%

Altre Spese da sostenere:

Nel caso fosse necessaria la presenza di una perizia di stima di immobili effettuata da tecnici terzi di fiducia di Cooperfidi S.C., il socio è tenuto al pagamento di un contributo spese pari al 50% del costo della stima stessa.

FOGLIO INFORMATIVO

DELLA RICHIESTA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Recesso:

Il socio potrà chiedere a Cooperfidi S.C. che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità convenute nella convenzione sottoscritta tra Cooperfidi S.C. e l'istituto bancario garantito (soggetto terzo).

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:

30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Si evidenzia comunque che l'intervento di Cooperfidi S.C. in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dalla stessa Cooperfidi S.C. oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziari garantiti. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate da Cooperfidi S.C. da parte degli intermediari finanziari garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Cooperfidi S.C. verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte di Cooperfidi S.C. stesso agli intermediari finanziari del valore residuo dei crediti garantiti.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:

Il socio può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax allo 0461/267663 oppure a mezzo posta elettronica, da indirizzare a info@cooperfidi.it

Cooperfidi S.C. evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il socio, fatte salve le spese dipendenti dal mezzo di comunicazione utilizzato.

In caso di positivo accoglimento del reclamo, Cooperfidi S.C. comunica le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali verranno realizzate; in caso di mancato accoglimento Cooperfidi S.C. espone i motivi del non accoglimento.

Qualora il socio sia rimasto insoddisfatto, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cooperfidi S.C.

Cooperfidi S.C. mette a disposizione dei propri soci presso i propri locali e sul proprio sito internet www.cooperfidi.it le guide relative all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)	Strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
Garanzia a Prima Richiesta	Garanzia del confidi escutibile, prima che la banca o l'intermediario finanziario abbiano tentato il recupero delle somme dovute direttamente dal socio o da eventuali garanti del socio
Garanzia Sussidiaria	Garanzia del confidi escutibile, dopo che la banca o l'intermediario finanziario abbiano tentato il recupero delle somme dovute direttamente dal socio o da eventuali garanti del socio
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate da Cooperfidi volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di richiesta di garanzia collettiva fidi.

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE

Il sottoscritto _____

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____

dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo, del documento generale denominato "Principali diritti del socio" e di ulteriori eventuali documenti in relazione al servizio offerto, quali:

- Guida pratica e modulo per il ricorso all'Arbitro Finanziario (ABF).

Data _____

Firma _____